



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CONZATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2022

Disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge affronta un tema che è al centro dei recenti dibattiti, ovvero la necessità di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute: il cosiddetto « diritto all'oblio ».

I numeri delle persone affette da tumore crescono ogni anno: solo nel 2020 sono stati 2,7 milioni i casi di cancro diagnosticati nell'Unione europea e 1,3 milioni di persone hanno perso la vita a causa di questa malattia. Tuttavia, si stima che in Europa vi siano oltre 12 milioni di sopravvissuti al cancro, tra cui circa 300.000 sopravvissuti a tumori infantili, grazie ai progressi nella diagnosi precoce, a terapie efficaci e a cure di sostegno. Per questo motivo, in considerazione dell'alto impatto sociale ed economico derivante da questi numeri, nel febbraio 2021 la Commissione europea ha presentato il Piano europeo di lotta contro il cancro, con la finalità di far fronte all'onere che il cancro impone ai pazienti, alle loro famiglie e ai sistemi sanitari. Tra le iniziative faro e le missioni del Piano rientra l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, comprese misure per facilitare l'integrazione sociale e il reinserimento lavorativo. Invero, tra gli ostacoli più rilevanti che gli ex malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fronteggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari e bancari come l'ottenimento di mutui, nella stipula di polizze assicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e

nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una patologia oncologica. Con il suddetto Piano e le successive raccomandazioni e risoluzioni l'Unione europea mira ad affrontare le disuguaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di sostegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri. Essa richiede inoltre l'impegno, da parte degli Stati membri, a prevedere norme in supporto del « diritto all'oblio » che modifichino le pratiche nel settore dei servizi finanziari.

Pertanto, negli ultimi anni, cinque Paesi europei hanno emanato leggi e provvedimenti che garantiscono, a coloro che hanno avuto una diagnosi di cancro, il diritto di non dichiararlo e di non essere rappresentati dalla malattia. La Francia già dal 2014 ha affrontato la questione ed è stato il primo Paese a stabilire, per legge, che le persone con pregressa diagnosi oncologica non sono tenute ad informare gli assicuratori o le agenzie di prestito della loro malattia pregressa. Inoltre, dal 1° giugno 2022 è entrata in vigore un'ulteriore legge, che modifica la precedente, ai sensi della quale dopo cinque anni di guarigione dal cancro non è più necessario fornire la propria storia clinica all'assicuratore per sottoscrivere un prestito o un'assicurazione, e non c'è più alcuna distinzione in base all'età in cui è stato diagnosticato il cancro. Dopo la Francia è intervenuto il Belgio con una norma simile, e in seguito il Lussemburgo, dove dal 29 ottobre 2019 vige un accordo tra il Governo e le assicurazioni, seppur non ancora legge. In Olanda il « diritto all'oblio oncologico » è stato adottato con un decreto-legge del 2 no-

vembre 2020, ed infine il Portogallo, con la legge 18 novembre 2021 n. 75, ha rafforzato l'accesso ai contratti di credito e assicurativi da parte delle persone che hanno superato o attenuato situazioni di rischio aggravato per la salute o di invalidità. Questa legge prevede che, per tali persone, sia garantito il diritto all'oblio nel momento in cui contraggono il credito edilizio e il credito al consumo, nonché nel momento in cui contraggono l'assicurazione obbligatoria o facoltativa associata al suddetto credito.

In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muova nella stessa direzione degli altri Stati membri. Ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell'accesso di molti servizi.

Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone che terminano con successo un percorso di terapie attraverso

norme che consentano loro un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il presente disegno di legge mira a sanare questa situazione. L'articolo 1 stabilisce le finalità della presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispettivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto alla salute. Inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica. L'articolo 2 riguarda l'accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi due anni dall'avvenuta guarigione, il consumatore non è tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e queste ultime non possono in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa. L'articolo 3 affronta il tema dei requisiti necessari all'adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l'adozione, non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se trascorsi due anni dalla guarigione. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, e che risultano clinicamente guarite, a non subire discriminazioni nell'accesso ai servizi bancari, finanziari e nell'adozione di minori.

Art. 2.

(Accesso ai servizi per persone guarite da patologie oncologiche)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni di accesso ai servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi due anni dalla guarigione, o due anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono essere raccolte, elaborate o considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore e non possono essere causa di un aumento del premio assicurativo o dell'esclusione dalle garanzie del contratto assicurativo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate ogni tre anni le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di requisiti essenziali per l'adozione di minori)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n.184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le indagini di cui al comma 4, relative allo stato di salute dei richiedenti, non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa. Il richiedente è esente dal dichiarare la presenza di una malattia oncologica pregressa trascorsi due anni dalla guarigione, ovvero due anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o di ricadute della malattia ».

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a) dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis, ».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00